

Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito

(Ultima modificazione: D.R. n. _____ del _____)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professore emerito”, ed individua le attività che quest’ultimo può svolgere nell’ambito dell’Ateneo, in conformità alla normativa nazionale e nel rispetto delle tradizioni dell’Università.

Art. 2 – Requisiti e procedure per il conferimento del titolo

1. L’Ateneo può proporre il conferimento del titolo di “professore emerito” ai professori ordinari collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

2. Ai fini del conferimento del titolo di professore emerito è necessario:

- non avere riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato;
- non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
- non avere causato discredito all’Ateneo in occasioni o dichiarazioni pubbliche;
- **avere acquisito titolo accademici e riconoscimenti in campo nazionale e/o internazionale;**
- **avere una produzione scientifica considerata di assoluto rilievo secondo gli attuali parametri di valutazione.**

3. Il titolo è conferito dal Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata dal Dipartimento di ultima afferenza del docente, adeguatamente motivata in relazione al prestigio goduto dal docente in seno alla comunità accademica, per la diffusione e continuità della sua produzione scientifica e degli incarichi di particolare rilievo ricoperti dall’interessato.

4. Le delibere della struttura di afferenza sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella composizione limitata alla prima fascia.

Art. 3 – Attività di ricerca

1. Il professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l’Ateneo, e può ricoprire l’incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.

Art. 4 – Attività didattica

1. Il professore emerito può svolgere attività didattica, a titolo gratuito, e può far parte di commissioni di esame e di laurea. Può insegnare altresì anche nelle scuole di dottorato, previa delibera del Consiglio della Scuola.

Art. 5 – Supporto logistico

1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, il professore emerito può usufruire di un idoneo supporto logistico nella struttura in cui svolge l’attività stessa, di norma, per un quinquennio decorrente dalla data di conferimento del titolo onorifico.

Art. 6 – Partecipazione agli organi

1. Il professore emerito, su invito ed in relazione a specifici argomenti all’ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi della struttura dove svolge l’attività didattica ovvero di ricerca.

Art. 7 – Norma transitoria

1. Nelle more della costituzione dei Dipartimenti a norma della L. 240/2010, la proposta di conferimento del titolo di “Professore emerito” viene formulata dalla Facoltà di ultima afferenza del docente.